

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2967 del 14/06/2021
Oggetto	PRATICA: FC21T0036. CONCESSIONE OCCASIONALE DI AREA DEMANIALE SUGLI SPAZI SOVRASTANTI LA TOMBINATURA DEL TORRENTE CESUOLA IN ATTRAVERSAMENTO DELLA CITTÀ DI CESENA PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA "CESENA IN FIERA di SAN GIOVANNI", LOC. GIARDINI DI SERRAVALLE, COMUNE DI CESENA (FC) RICHIEDENTE: CESENA FIERA S.P.A. USO: RICREATIVO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3076 del 14/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MILENA LUNGHERINI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, MILENA LUNGHERINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

**OGGETTO: CONCESSIONE OCCASIONALE DI AREA DEMANIALE SUGLI SPAZI SOVRASTANTI LA TOMBINATURA DEL TORRENTE CESUOLA IN ATTRAVERSAMENTO DELLA CITTÀ DI CESENA PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA “CESENA IN FIERA – SAN GIOVANNI”, LOC. GIARDINI DI SERRAVALLE, COMUNE DI CESENA (FC)
RICHIEDENTE: CESENA FIERA S.P.A.
USO: RICREATIVO
PRATICA: FC21T0036**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena alla Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/02/2021;

RICHIAMATA la determinazione Dirigenziale 15589/2013 del 25/11/2013 rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino-Romagna - Regione Emilia Romagna avente ad oggetto "*CONCESSIONE AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL TORRENTE CESUOLA, PER OCCUPAZIONE CON LO SCATOLARE DEL TOMBINATO E CON LA COPERTURA UTILIZZATA PER SPAZI PUBBLICI, NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE CESENA (FC), CONCESSIONARIO: COMUNE DI CESENA, PRATICA FC09T0059 SEDE DI CESENA.*";

ATTESO che dalla suddetta concessione sono escluse, a norma del punto 2 del Dispositivo, le aree di occupazione del solo lastrico solare per le quali occorre pertanto acquisire specifico provvedimento concessorio, previo parere favorevole del Comune;

ATTESO che con istanza pervenuta in data 01/06/2021 acquisita al PG/2021/86360 e integrata in pari data con nota PG/2021/86585, **CESENA FIERA S.P.A. C.F/P.IVA 01954020408**, con sede legale in Comune di Cesena (FC) Via Dismano n. 3845, ha chiesto la concessione per l'occupazione occasionale , dal 20 giugno 2021 al 29 giugno 2021, di un'area demaniale di circa mq. 274 sugli spazi sovrastanti la tombinatura del torrente Cesuola in attraversamento della città di Cesena, mediante il posizionamento di circa 24 stand di piccoli artigiani, truck-food alimentari presso i Giardini Serravalle, per manifestazione fieristica "CESENA IN FIERA – SAN GIOVANNI". Tale area demaniale è identificata catastalmente nel Comune di Cesena (FC) – Sez. Cens. A - Foglio 124 a fronte di vari mappali, come da documentazione allegata all'istanza. **Pratica FC21T0036**;

DATO ATTO:

1. che la domanda non è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L.R. n.7/2004;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1954 del 07/06/2021, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2021/89766 del 08/06/2021, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite all'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che il Comune di Cesena con comunicazione del 10/06/2021, prot. P.G. 81459, recepita al protocollo Arpae al PG/2021/91548 dell'11/06/2021, ha espresso parere favorevole all'occupazione subordinatamente ad alcune condizioni, recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
4. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare che stabilisce condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2021/92389 del 14/06/2021;

5. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

6. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 31/05/2021 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
7. ha presentato a titolo di deposito cauzionale copia del pagamento dell'importo di € 342,93 eseguito in data 14/06/2021;
8. ha versato € 342,93 quale 1/12 del canone anno 2021 eseguito in data 14/06/2021;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto, e nel nulla osta idraulico, atto n. 1954 del 07/06/2021, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico in allegato al presente Atto, nonché del parere del Comune di Cesena del 10/06/2021, prot. P.G. 81459, protocollo Arpae PG/2021/91548 dell'11/06/2021;
- di poter quindi rilasciare la concessione occasionale richiesta dal 20 giugno 2021 al 29 giugno 2021;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC Milena Lungherini ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Società **CESENA FIERA S.P.A. C.F./P.IVA 01954020408**, con sede legale in Comune di Cesena (FC) Via Dismano n. 3845, la concessione per l'occupazione occasionale di un'area demaniale di circa mq. 274 sugli spazi sovrastanti la tombinatura del torrente Cesuola in attraversamento della città di Cesena, mediante il posizionamento di circa 24 stand di piccoli artigiani, truck-food alimentari presso i Giardini Serravalle, per manifestazione fieristica "CESENA IN FIERA – SAN GIOVANNI". Tale area demaniale è identificata catastalmente nel Comune di Cesena (FC) – Sez. Cens. A - Foglio 124 a fronte di vari mappali, come da documentazione allegata all'istanza. **Pratica FC21T0036**;
2. di rilasciare la concessione occasionale-richiesta **dal 20 giugno 2021 al 29 giugno 2021**;
3. di fissare il deposito cauzionale in € 342,93. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il canone per l'occupazione occasionale è pari a € 342,93 dando atto che è stato versato;
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
6. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1954 del 07/06/2021 e le prescrizioni del parere espresso dal Comune di Cesena acquisito con nota P.G. 81459/2021, prot. Arpae PG/2021/91548. Il Nulla Osta Idraulico ed il parere del Comune si consegnano in copia semplice al concessionario;
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo

specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

9. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 1. per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 2. per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 3. per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
10. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
11. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Per la Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

Mariagrazia Cacciaguerra

La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC

*Milena Lungherini **

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione occasionale FC21T0036 rilasciata a CESENA FIERA S.P.A. C.F./P.IVA 01954020408, con sede legale in Comune di Cesena (FC) Via Dismano n. 3845.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione occasionale di un'area demaniale di circa mq. 274 sugli spazi sovrastanti la tombinatura del torrente Cesuola in attraversamento della città di Cesena, mediante il posizionamento di circa 24 stand di piccoli artigiani, truck-food alimentari presso i Giardini Serravalle, per manifestazione fieristica "CESENA IN FIERA – SAN GIOVANNI". Tale area demaniale è identificata catastalmente nel Comune di Cesena (FC) – Sez. Cens. A - Foglio 124 a fronte di vari mappali, come da documentazione allegata all'istanza.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia dal 20 giugno 2021 al 29 giugno 2021

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 342,93 per il periodo richiesto;
2. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad € 342,93.
3. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpaè non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto.
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO E PARERE DEL COMUNE DI CESENA

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico N. 1954 del 07/06/2021 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 e le condizioni contenute nel parere fornito dal Comune di Cesena acquisito con nota nota P.G. 81459/2021, Prot. Arpaè PG/2021/91548;

Prescrizioni del Nulla Osta Idraulico n. 1954 del 07/06/2021

“ omissis – di condizionare il presente nulla osta alle seguenti prescrizioni::

- a) la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*
- b) sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
- c) la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente per tutta la durata della concessione;*
- d) ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'ARSTePC - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;*
- e) è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali;*
- f) l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di ulteriori manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*

CONDIZIONI GENERALI

- 1. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*
- 2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.*
- 3. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
- 4. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC)- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena.*
- 5. E' compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.*
- 6. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente. omissis -”;*

Prescrizioni del Parere del Comune di Cesena, prot. Arpae PG/2021/91548

“(omissis...

- “in caso sia necessario per motivi di sicurezza, come richiesto, togliere il dissuasore rosso a protezione delle scale, dovrà essere assicurato il ripristino a fine manifestazione a carico degli organizzatori;*
- gli stand ed i mezzi dovranno essere messi in posizione tale da non arrecare danno od intralcio ad alberi e arredi;*
- il cancello carrabile accessibile da via Cairoli potrà essere tenuto aperto per il transito dei mezzi per l'allestimento/smontaggio e per le forniture, oppure se necessario per motivi di sicurezza anche per il passaggio delle persone. Dovrà comunque essere richiuso ogni sera;*

- non potranno essere collocati materiali o strutture sul prato che ne possano compromettere il mantenimento, quali moquette, pedane o simili;
- in caso di piogge, se il terreno risulta bagnato in fase di allestimento o smontaggio, gli organizzatori dovranno ripristinare il livello del terreno eventualmente segnato dai mezzi;
- non potranno essere potati alberi pubblici del parco, salvo esplicita autorizzazione in loco dei tecnici del verde pubblico;
- la pulizia dovrà essere assicurata dagli organizzatori per tutta la durata dell'evento ed in fase di smontaggio;
- non dovranno essere lasciate insidie di alcun genere;
- non effettuare legature agli alberi, non infiggere picchetti nel prato e non danneggiare in alcun modo strutture ed elementi vegetali;
- venga lasciato libero accesso all'area cani;
- vengano salvaguardati gli arredi posti lungo il tombinamento del Cesuola;
- sia posta cura al trattamento effettuato sulla soletta del torrente Cesuola evitando manovre con raggi di sterzata ridotti che lasciano in evidenza le impronte dei pneumatici;
- i gazebo posizionati all'interno del giardino vengano posti a distanza rispetto le attrezzature ludiche;
- le fioriere in legno che si trovano tra via Cesare Battisti e il negozio "Scout" qualora vengano spostate, dovranno essere maneggiate con cura e riposizionate al termine della fiera";

Articolo 7

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare il ripristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.
2. Il concessionario è obbligato a comunicare a questo Servizio alla pec aofc@cert.emr.it l'avvenuto ripristino dei luoghi.

Articolo 10

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero

occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.